



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Legge Regionale Piemonte 31/10/2007 n. 20 e ss.mm.ii.

1. **Oggetto e finalità**
2. **Cremazione**
3. **Destinazione delle ceneri**
4. **Affidamento e dispersione delle ceneri**
5. **Conservazione delle ceneri**
6. **Targa con generalità dei defunti cremati**
7. **Abbinamento o ricongiungimento resti mortali**
8. **Abrogazione di precedenti disposizioni**
9. **Pubblicità del regolamento**
10. **Controlli e sanzioni**
11. **Disposizioni transitorie e finali**

1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione e la conservazione delle ceneri in conformità ed integrazione della seguente normativa statale e regionale di cui :

- a) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e successive modificazioni;
- c) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alla Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007 n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione ceneri";
- e) alla deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2009, n. 12 – 11061 avente per oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31 ottobre 2007, n. 20"; la cremazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale;
- f) al decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 7/R del 08/08/2012 avente per oggetto "Regolamento in materia di attività funebre e servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 03/08/2011 n. 15 (disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);
- g) al Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/03/1993 e ss.mm.ii.

2. Cremazione

- 1. La cremazione si avvale degli impianti autorizzati; il Comune di Garbagna Novarese non dispone e non prevede la costruzione di un proprio crematorio.
- 2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata sulla base alle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo nel rispetto della volontà del defunto.
- 3. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalla legge.
- 4. La domanda per l'autorizzazione alla cremazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione dal comune) o simile, contenente tutti i dati richiesti.
- 5. In apposito registro, se previsto e formalmente approvato dall'Amministrazione, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
- 6. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.
- 7. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
- 8. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
- 9. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni ovvero alla scadenza della concessione.
- 10. Per la cremazione di cui al precedente comma 9 è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di

apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero, se non diversamente stabilito o modificato da successivi atti amministrativi.

11. Le cremazioni non possono essere eseguite nei casi non consentiti dalle norme, tempo per tempo, vigenti.

3. Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

4. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

a) tumulate o inumate in tombe di famiglia o tumulate in celletta/loculo all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate

b) inumate o interrate, se le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentono;

la durata dell'inumazione nel campo comune è fissata in anni 10 (dieci); tale periodo può essere prorogato, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto degli spazi disponibili all'atto della richiesta e comunque per un periodo non superiore ad anni 10 (dieci), al termine del quale la fossa potrà essere utilizzata per una nuova e diversa inumazione

c) disperse

d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

5. La tumulazione o inumazione o conservazione dell'urna cineraria nel cimitero e relative proroghe, se autorizzate, sono soggette a concessione onerosa.

6. Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi da Garbagna Novarese. Nel caso in cui il luogo di destinazione individuato si trovi al di fuori del territorio comunale l'obbligato incaricato deve darne comunicazione al Comune di destinazione.

7. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.

8. Qualora nessuno abbia provveduto alla destinazione delle ceneri le stesse verranno disperse nel cinerario comune.

9. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di legge, è realizzata nel cimitero, in idoneo sito individuato con proprio provvedimento dal Comune, apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto da apporre a cura e spese dell'affidatario delle ceneri oppure della persona incaricata della dispersione.

4. Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata/presentata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo comma 4.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire

l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

4. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge (non divorziato), ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo il codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi

b) dall'esecutore testamentario

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; in tal caso deve essere esibita una dichiarazione in carta libera scritta, datata e sottoscritta dall'associato di suo pugno, dalla quale risulti espressamente detta scelta; il documento deve essere convalidato dal Presidente dell'Associazione

d) dal tutore di minore o interdetto

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

Quanto previsto ai punti b) e c) non si applica nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa validata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero della dichiarazione.

5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

6. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

a) nel cinerario o apposita area predisposto/i all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione

b) in natura, all'interno del territorio comunale: in aree esterne, naturali, pubbliche, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto

c) in aree private: all'aperto, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, con il consenso del proprietario e senza dare luogo ad attività di lucro.

7. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

8. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

9. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

10. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, se non diversamente concordato.

11. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

12. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

13. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla

maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

14. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi da 6 a 13.

15. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale.

5. Conservazione delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo il codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, in apposito manufatto soggetto a concessione.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

4. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

5. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

6. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

7. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

8. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

9. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

10. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

11. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

12. Nel caso in cui l'affidatario o eventuali aventi titolo intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno solo non comporta la rinuncia da parte degli altri affidatari.

13. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nell'eventuale registro comunale.

14. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune. L'Ente ricevente provvederà, qualora sia possibile, a darne notizia al comune di ultima residenza del deceduto, se conosciuto.

6. Targa con generalità dei defunti cremati (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

7. Abbinamento o ricongiungimento resti mortali

1. L'introduzione di due cassette metalliche o urne cinerarie in una stessa cella ossario può aver luogo solo se il sepolcro ha la capienza necessaria previo rilascio di apposita autorizzazione comunale ed a titolo oneroso.

2. L'abbinamento o il ricongiungimento di resti o ceneri in tombe di famiglia, loculi o cappelle è consentito fra congiunti in parentela diretta, collaterale ed affine sino al quarto grado o in casi specifici previsti dalla normativa.
3. La procedura segue le norme dell'estumulazione.
4. L'abbinamento e il ricongiungimento di resti mortali è soggetto ad oneri comunali.
5. Nei casi di dichiarazione di decadenza della concessione, qualora il concessionario non disponga diversamente, le salme vengono collocate provvisoriamente in loculi comunali o eventuali altri spazi a ciò destinati, in rapporto al precedente tipo di sepoltura, per il periodo strettamente necessario per la successiva collocazione dei resti mortali nell'ossario comune.

8. Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina la specifica materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali direttive di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

9. Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato permanentemente sul sito web comunale.

10. Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando, se ricorre il caso, le sanzioni stabilite da leggi e norme in vigore tramite il competente ufficio di vigilanza e le somme riscosse per tali infrazioni sono introitate dalla tesoreria comunale. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le cause che hanno dato origine alla violazione.

11. Disposizioni transitorie e finali

1. In attesa dell'approntamento del cinerario comune, del giardino delle rimembranze e del campo per l'interramento, le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente sospese fino all'avvenuta realizzazione dei relativi lavori di adeguamento strutturale.
2. Fino al termine delle operazioni di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, può con proprio atto, consentire la sosta gratuita dell'urna cineraria in un locale appositamente individuato presso il cimitero o la collocazione temporanea in un manufatto comunale libero.
3. Le tariffe derivanti dagli articoli che precedono sono determinate/confermate annualmente con atto della Giunta Comunale.
4. Entrata in vigore: il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e secondo quanto previsto dalle norme comunali vigenti.